

S.P.Q.R.

CS665

COMUNE DI ROMA

RIPARTIZIONE XVI
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

DELIBERAZIONE C. C.
n. 874 del 17 OTT. 1987

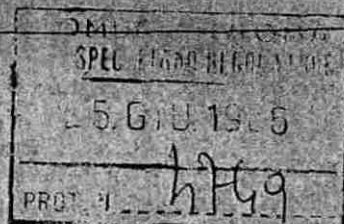
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962 N° 167 PER
IL PIANO DELLE ZONE DA DESTINARE ALL'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE

PIANO
DI ZONA

N° **12**
SEPTIES

REBIBBIA

VARIANTE EX ART. 34 LEGGE 865



COORDINAMENTO RIP XVI ARCH. C. MALTESE

REDATTORE

ARCH. S. LORIA

COLLABORATORE

G. TOCCI

IL DIRIGENTE TECNICO SUPERIORE
Prof. Arch. ALESSANDRO QUARRA

COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE XVI
Edilizia Economica e Popolare

ELAB.

4

NORMATIVE DI ATTUAZIONE

DATA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme tecniche trovano attuazione esclusivamente in riferimento ai comparti a destinazione esclusivamente non residenziale oggetto della variante urbanistica.

Per quanto non espressamente specificato valgono le norme di attuazione del P.R.G. nonché le norme ed i regolamenti vigenti.

I subcomparti indicati nella tavola di zonizzazione sono soggetti ad obbligo di progettazione urbanistica ed edilizia unica. In detta progettazione devono essere previsti anche in dettaglio gli elementi relativi alle sistemazioni esterne, recinzioni, alberature, ai materiali previsti di finitura anche degli spazi di uso pubblico eventualmente da realizzarsi a carico degli assegnatari.

In ogni subcomparto il volume edificato costituente cubatura dovrà essere contenuto all'interno della sagoma di massimo ingombro, compresa ogni sporgenza anche di elementi architettonici.

Dette sporgenze ed ogni altra articolazione volumetrica, esclusivamente afferenti il "fronte" di cui appresso, sono consentite esclusivamente all'interno della "fascia di inviluppo del fronte edificato".

Detta fascia si estende per le dimensioni di lunghezza e larghezza indicate negli elaborati grafici.

All'interno della fascia di inviluppo deve essere comunque il "fronte dell'edificato", intendendo per questo un posizionamento di elementi costruiti tale da individuare con chiarezza un unico piano verticale di attestazione prevalente dei volumi.

Il progetto edilizio deve prevedere un attestamento sulla "fascia di inviluppo del fronte edificato" non inferiore al 60% della sua lunghezza.

La cubatura massima realizzabile e' misurata dall'estradosso del Primo solaio abitabile al calpestio del terrazzo di copertura, con esclusione dei volumi eventualmente destinati ad autorimesse, locali tecnici, Porticati, Varchi.

Nei comparti dotati di sagoma di massimo ingombro e' consentita la realizzazione del piano terreno avente altezza interpiano mt.5,50. In tal caso la cubatura eccedente i mt.4,00 di h. interpiano non sara' computata nella cubatura del comparto.

Ai Piani terreni Possono essere Previsti Piani liberi o Porticati anche solo Parziali.

E' consentita la realizzazione di piani interrati.